

Prot. n. 2322/2024 del 17/09/2024



Tribunale ordinario di Paola



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Paola*

**PROTOCOLLO DEI PROFILI ORGANIZZATIVI- FUNZIONALI DELLE ATTIVITA'
DELLA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI DEL TRIBUNALE E DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA**

NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA

Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di aggiornare e coordinare le prassi tra gli uffici giudiziari sottoscrittori, tenuto conto delle novità introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022, oltre che delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura nelle Linee guida sulle buone prassi in materia di procedure concorsuali (delibera del 21 luglio 2022).

Ferma restando l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, le Parti intendono con il presente protocollo perseguire le seguenti finalità istituzionali, nel solco delle buone prassi in materia organizzativa già presenti nei due uffici giudiziari:

- Garantire l'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza nella prospettiva di un'efficace ed efficiente gestione delle procedure di regolazione della crisi di impresa;
- Incentivare l'imprenditore a valutare l'accesso alle procedure alternative a quella liquidatoria;
- Garantire un flusso costante delle informazioni tra i due uffici giudiziari in modo tale da soddisfare l'esigenza di speditezza degli affari trattati, di efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità economica e mafiosa, di una completa e reale comprensione del fenomeno dell'insolvenza dell'impresa, anche nell'ottica di una più completa ricostruzione dell'attivo a beneficio dei creditori;
- Responsabilizzare tutti gli ausiliari e i professionisti che collaborano con i due uffici giudiziari sottoscrittori, in guisa da garantire una sinergia integrata delle competenze e degli adempimenti conseguenti;
- Assicurare la preventiva conoscenza a tutti i soggetti, privati e pubblici, delle modalità di azione organizzativo - funzionale della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Paola e del gruppo di lavoro competente della locale Procura della Repubblica;
- Sostenere e rafforzare l'azione di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali, sul presupposto che queste costituiscono un ostacolo alla crescita

MA

CTB

[Signature]

[Signature]

dell'economia e al rilancio delle attività produttive di piccole e medie e grandi dimensioni e che esse frequentemente si traducono nella pianificazione di dissesti di impresa quale modalità operativa per ottimizzare i profitti mafiosi in danno prevalentemente di erario ed enti previdenziali (esigenza di prevenzione particolarmente avvertita in situazioni di crisi aziendali in cui l'imprenditore si trova in una situazione di vulnerabilità e quando l'impresa sia assoggettata a procedure concorsuali, risultando frequente l'emersione di dissesti cagionati da condotte riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata o la partecipazione di questi a procedure competitive di vendita con il pericolo di alterazione della regolarità delle stesse);

Tanto premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

Procedimento unitario

- Partecipazione all'udienza

Il Pubblico Ministero, salvo che le ragioni di servizio non lo consentano, partecipa alle udienze in materia di procedure concorsuali, come di seguito indicate, che si terranno il secondo e il quarto giovedì del mese.

Il pubblico ministero partecipa alle udienze fissate sui ricorsi da questi presentati per l'apertura della liquidazione giudiziale. Per una maggiore proficuità dell'interlocuzione all'udienza, partecipa all'udienza il sostituto Procuratore che ha presentato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il pubblico ministero partecipa alle udienze camerale fissate per provvedere in ordine ai procedimenti di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione.

La cancelleria civile, ufficio esecuzioni e procedure concorsuali trasmetterà almeno 15 giorni prima dell'udienza, il ruolo delle udienze relative ai procedimenti di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

- Istruttoria

Il codice della crisi ha previsto che a seguito del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale la cancelleria proceda all'acquisizione di documentazione presso gli enti impositori e presso la Camera di commercio. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria si renda comunque necessaria l'acquisizione di documentazione non pervenuta, su richiesta della Procura della Repubblica rimane salva la possibilità di richiedere la collaborazione dell'aliquota della Guardia di Finanza territorialmente competente.

Segnalazione dell'insolvenza:

In caso di desistenza del creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale trasmette all'ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza eventualmente emersa nel corso dell'istruttoria condotta.



Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di concessione di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, il Tribunale trasmette all'ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza eventualmente emersa nel corso del procedimento.

Liquidazioni giudiziali

- Intestazione delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale:

Nelle ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale su istanza della Procura, il Tribunale inserisce nell'intestazione della sentenza il nominativo del sostituto Procuratore che ha formulato la relativa istanza in modo da agevolare l'assegnazione allo stesso magistrato del fascicolo iscritto a mod. 45 a seguito dell'emissione del deposito della sentenza.

- Dati messi a disposizione dei curatori dall'ufficio di Procura:

alla ricezione della notifica della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione di polizia giudiziaria inoltra al curatore che ha accettato l'incarico:

1. l'elenco degli istituti di credito con i quali il soggetto insolvente risulta avere avuto rapporti, individuati tramite accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari;
2. l'elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati "spesometro integrato";


Laddove non sia ancora operativo il collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui agli artt.492 bis cpc-155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc il descritto modulo operativo continua a trovare applicazione al fine di garantire al curatore la tempestiva acquisizione della documentazione di cui all'art.49 co.3 lett.fnn.1 e 3 CCI. Il medesimo modulo operativo viene utilizzato per mettere a disposizione dei curatori le fatture elettroniche, stante l'intervenuta abrogazione delle disposizioni sul cd. spesometro integrato.

Compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo, la Procura mette inoltre a disposizione del curatore la documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari che si rendesse necessaria sia per il compimento delle attività recuperatorie sia per la redazione della relazione ex art.130 co.4 e 5 CCI e per la ricostruzione dell'attivo (es. documentazione contabile di cui all'art.49 co.3 lett.fn.4 ovvero schede contabili di cui all'art.49 co.3 lett. f n.5) CCI).

- Relazioni ex art.130 co.1 co.4 e 5 CCI.

Il Tribunale di Paola e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola siglano in data odierna un Protocollo di adozione delle: "Linee guida per trattare gli aspetti penali della relazione ai sensi dell'art. 130 del Codice della Crisi". Gli adempimenti individuati in tale protocollo appaiono in linea tanto con le previsioni di cui agli artt. 130 co.1 e co.4 e 5 CCI, tanto con le indicazioni fornite nella delibera sulle buone prassi del Consiglio Superiore della Magistratura. Le citate linee guida -che si allegano al presente protocollo- debbono pertanto essere considerate attuali e prese quale riferimento per la redazione delle suddette relazioni ora previste dal codice della crisi, oltre che per la valutazione della qualità del lavoro svolto dal curatore.

Nella relazione il curatore, approfondendo tutte le tematiche già esplicitate nel modello di relazione condiviso con gli ordini professionali, avrà inoltre cura di evidenziare la sussistenza di uno o più dei



seguenti indicatori utili a una più compiuta valutazione della realtà economica aziendale interessata dalla dichiarata insolvenza:

A. **Soggettivi:**

- amministratori e soci (specie se unici):
 - a) troppo giovani o troppo anziani, alla loro prima esperienza lavorativa, oppure privi di pregressa esperienza per lo specifico settore d'impiego;
 - b) già interessati da precedenti fallimenti specialmente se correlati a quello in analisi;
 - c) residenti e domiciliati in località molto distanti da quelle nelle quali si svolge effettivamente l'attività d'impresa;
 - d) di cittadinanza straniera, specie se giunti da poco nel territorio nazionale;
 - e) subentrati in epoca molto recente e molto prossima al momento in cui può ritenersi iniziata la crisi che ha condotto all'apertura della procedura;
- professionisti che "seguono" l'impresa insolvente e la cui sede ed operatività sia lontana dal luogo in cui si esplica effettivamente l'attività dell'impresa oppure impresa con dichiarata sede operativa presso studi professionali che si rivelano meri depositari delle scritture contabili;
- lavoratori dipendenti:
 - a) regolarmente assunti in numero eccessivo rispetto all'effettiva attività d'impresa oppure assunzione di lavoratori che non prestano in concreto alcuna attività;
 - b) regolarmente assunti che percepiscono compensi sproporzionati rispetto alle effettive mansioni svolte ed alle precedenti esperienze lavorative;
- presenza nella compagine societaria di trust e/o fiduciarie specialmente, queste ultime, se non note o appartenenti a consolidati gruppi bancari.

B. **Oggettivi**

- utilizzo di schemi fraudolenti utilizzati per ottimizzare il profitto costituito dall'acquisizione e/o mantenimento dell'appalto con metodi mafiosi (es. utilizzo di schemi mutualistici caratterizzati da interposizione soggettiva di cooperative per mera fornitura di manodopera aventi cicli di vita di due/tre anni con maturazione di ingenti debiti fiscali);
- utilizzo di fatture per operazioni inesistenti oppure di sovrapprezzamenti di materiali e di beni (maggiore attenzione va posta per le operazioni di acquisto che riguardano beni e/o prestazioni professionali non coerenti con l'oggetto sociale);
- un possibile indicatore della presenza di FOI e la sussistenza di debiti verso fornitori scaduti da oltre sei mesi e non seguiti da azioni legali, così come la presenza di debiti verso fornitori in attesa di fatturazione (comportamento altro oggi meno concretamente giustificabile stante la presenza della fatturazione elettronica) potrebbe essere indice di pagamenti che prescindono l'attività d'impresa e, quindi, distruttivi;
- vendita di componenti patrimoniali, tra le quali anche le cessioni di rami d'azienda, a prezzi eccessivamente scontati e fuori dai valori di mercato (la cessione dei rami di azienda devono essere particolarmente valutate nei settori delle costruzioni legate agli appalti pubblici dove spesso il valore del ramo ceduto è composto unicamente dalle certificazioni tecniche possedute [SOA]);
- anomala movimentazione dei conti, specie di quelli di cassa (la presenza di conti cassa negativi oppure di conti cassa eccessivamente alti è spesso indice di distrazioni di denaro);

- ingiustificata, rispetto al numero dei dipendenti ed alia tipologia dell'attività, titolarità di carte prepagate sia bancarie che postali;
 - presenza di operazioni di cessione, specie di immobili, non concluse con la perdita della caparra a favore del promissario venditore;
 - finanziamenti da parte di soci (che possiedono le caratteristiche di cui ai punti precedenti) scarsamente patrimonializzati (e talvolta ancora a debito della società) e/o in sproporzione alle quote sociali sottoscritte oppure in forma indistinta, oppure effettuati in contanti in soluzioni frequenti e spesso sotto la soglia di intrasferibilità prevista dalla normativa antiriciclaggio;
 - movimentazioni finanziarie sui conti correnti con importi simili in entrata e in uscita molto frequenti e sottosoglia di intrasferibilità prevista dalla norma antiriciclaggio.
- Segnalazioni al pubblico ministero da parte del curatore e del commissario

Il curatore segnala senza indugio al pubblico ministero il mancato ottemperamento dell'imprenditore all'obbligo di deposito delle scritture contabili e di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio (art.130 co.2 CCI). Tale notizia di reato viene effettuata dal curatore al nucleo della Guardia di finanza che cura il reperimento e la trasmissione della documentazione necessaria per la redazione della relazione ex art. 130 co. 1 CCI.

Nel caso in cui dalla relazione informativa di cui all'art. 130, co. 1, CCII ovvero da apposita informativa del curatore resa ai sensi del secondo comma dell'art. 130 CCII, risultasse l'irreperibilità del soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione e/o del legale rappresentante ovvero il ritardo o la mancata definitiva consegna di tutta o parte la documentazione contabile di cui all'art. 49, comma 3, lett. c) o anche il rifiuto di consegna della documentazione (anche bancaria) da parte di terzi depositari (ivi inclusi gli istituti di credito interpellati), la Procura valuterà di disporre l'acquisizione per il tramite della Polizia Giudiziaria.

Il commissario segnala senza indugio al pubblico ministero ogni fatto di interesse per le indagini in sede penale (art.92 co.5 CCI) e gli atti in frode eventualmente rilevati (art.105 co. 1 CCI).

Fascicolo della procedura:

- Il Tribunale di Paola e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola si impegnano a siglare successivamente un: "Protocollo per la gestione del processo civile telematico" che preveda l'accesso al fascicolo telematico della procedura concorsuale tramite applicativo Consolle PM. Con tale modalità, la cancelleria della sezione delle procedure concorsuali trasmette alla segreteria affari civili della Procura della Repubblica la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi proposta dal debitore e i relativi allegati ex art.40 co.3 CCI, il decreto di concessione dei termini ex art.45 co.1 CCI, il decreto di fissazione udienza ex art.47 co.4 CCI, la relazione del commissario ai sensi dell'art. 105 co. 1 e co.5 CCI, le relazioni di cui all'art.130 co.7 CCI, il decreto di cui all'art.281 CCI, il ricorso di cui all'art.25 sexies co.2 CCI, oltre che ogni comunicazione disposta dal giudice delegato all'indirizzo della Procura.

- Per garantire comunque un rapido accesso agli atti del procedimento di liquidazione giudiziale sin dal suo avvio, rimane ferma la possibilità per la polizia giudiziaria delegata all'indagine di richiedere l'accesso al fascicolo tramite l'invio dell'istanza alla posta elettronica certificata della sezione fallimentare.
Analogamente, per agevolare le attività di indagine, i curatori depositano presso la Procura una copia cartacea di cortesia della relazione ex art.130 co.4 e 5 CCI.
- Sino all'implementazione dell'applicativo Consolle PM, con la possibilità per il pubblico ministero di creare e depositare telematicamente il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, successivamente all'iscrizione del fascicolo tramite scansione del ricorso cartaceo depositato, l'ufficio di Procura trasmetterà alla pec della cancelleria della sezione procedure concorsuali un file contenente gli allegati, di modo che questi possano essere riversati nel fascicolo telematico per il suo corretto popolamento.
- Al fine di consentire al Pubblico ministero di accedere al contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare e dei fascicoli relativi ai procedimenti di concordato preventivo e delle altre procedure di ristrutturazione del debito, tutti i sostituti procuratori sono designati come "assistenti" alla consolle del Giudice Delegato.

Infine, gli uffici giudiziari concordano sull'utilità di proseguire le riunioni congiunte dei Magistrati dei rispettivi uffici per verificare l'insorgenza di nuove esigenze e ricercare ulteriori e nuove soluzioni organizzative per i fini di cui in premessa.

Allegati:

1. "Linee guida per trattare gli aspetti penali della relazione ai sensi dell'art. 130 del Codice della Crisi", adottato nella data odierna.
2. "Linee guida sulle buone prassi in materia di procedure concorsuali" adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 21 luglio 2022.

Il presente Protocollo, dopo il deposito nelle rispettive segreterie, sarà pubblicato sul sito *internet* del Tribunale di Paola, sezione procedure concorsuali.

Paola, 17 SET. 2024

Il Giudice Delegato – Sezione Fallimentare

Dott. Matteo Torretta




Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Dott. Luca Natalucci



Il Presidente del Tribunale

Dott. Filippo Leonardo



Il Procuratore della Repubblica F.F.

Dott. Ernesto Sassano

